

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10711 Anno 2016

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

Data pubblicazione: 24/05/2016

**SENTENZA**

sul ricorso 19154-2010 proposto da:

LEOBILLA CATALDO (C.F. LBLCLD55L13B809L), SOLITO ROSA  
(C.F. SLTRS056C62F152A), elettivamente domiciliati in  
ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso l'avvocato ARTURO  
ANTONUCCI, che li rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato ROBERTO VASSALLE, giusta procura a  
margine del ricorso;

2016

542

- **ricorrenti** -

**contro**

INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158), per  
incorporazione del SANPAOLO IMI S.P.A. in BANCA INTESA

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso l'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1290/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato A. ANTONUCCI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'avvocato R. CATALANO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, assorbiti i restanti.

*(Handwritten signature)*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 16 settembre 2005, Leobilla Cataldo e Solito Rosa convenivano davanti al Tribunale di Milano, la Banca INTESA spa, al fine di dichiarare la nullità del contratto di negoziazione di 26.000 obbligazioni argentine per un valore di €. 26.084,48, intercorso tra le parti; in subordine, l'annullamento dell'operazione di investimento; in ulteriore subordine, la risoluzione del contratto.

Costituitosi il contraddittorio, la banca chiedeva il rigetto delle domande.

Il Tribunale, con sentenza in data 05/6/2006, rigettava le domande.

Proponevano appello Leobilla Cataldo e Solito Rosa.

Costituitosi il contraddittorio, la banca ne chiedeva il rigetto.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 28/4/2010, rigettava l'appello.

Ricorrono per cassazione gli appellanti.

Resiste con controricorso la banca.

I ricorrenti depositano memoria per l'udienza.

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che il ricorso appare autosufficiente nella narrativa dei fatti e della vicenda processuale, così come nello svolgimento dei motivi.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 23 Dlgs. 58/98 e Reg. Consob 115227/98, riguardo alla nullità dell'investimento posto in essere, in assenza di valido contratto quadro scritto di negoziazione.

Va dunque esaminato se, nella specie, il contratto di negoziazione debba ritenersi nullo. Esso è stato prodotto dalla banca e reca la sottoscrizione della ricorrente, ma non del rappresentante della banca stessa.

Al momento della stipulazione erano vigenti la L. n. 1 del 1991 e il Dlgs n. 58 del 1998. Com'è noto, l'art. 6 L. n. 1/91, confermato dall'art. 23 Dlgs n. 58/98, introduceva il requisito di forma scritta ad substantiam per il contratto quadro (al riguardo, Cass. N. 10598 del 2005; 11 del 2004).

E' appena il caso di precisare che tale requisito richiede necessariamente che siano formalizzate le dichiarazioni negoziali di proposta ed accettazione, in un unico contesto ovvero anche in tempi e contesti diversi.

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sussistendo controversia, la prova dell'esistenza del contratto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa, o delle relative scritte (Cass. N. 26174 del 2009). Al contrario, la stipulazione non può essere desunta, in via indiretta, da dichiarazioni di contenuto differente (ad es. di scienza, di ricognizione ecc.). Né potrebbero, all'evidenza, sopperire prove testimoniali, per presunzioni, con il giuramento o mediante confessione (tra le altre, al riguardo, Cass. N.2 del 1997).

Orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre: Cass. N. 22223 del 2006; n. 12711 del 2014) precisa che alla mancata sottoscrizione di una scrittura privata, può sopperirsi con la produzione in giudizio del documento stesso da parte del contraente non firmatario che se ne intende avvalere.

La giurisprudenza suindicata afferma che la produzione in giudizio, realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto ex nunc, salvo in ogni caso che l'altra parte abbia revocato la proposta ovvero sia deceduta, determinando la morte l'estinzione automatica della proposta, che non sarebbe dunque impegnativa per gli eredi.

Giurisprudenza altrettanto consolidata di questa Corte (tra le altre Cass. S.U. n. 26724/2007) afferma che, dopo

la stipulazione del contratto di negoziazione, gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non a veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all'originale contratto quadro di cui essi costituiscono attuazione ed adempimento.

La nullità del contratto incide dunque sulla validità dei successivi ordini di acquisto considerando anche l'esclusione di ogni forma di convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c.

Pertanto, nella specie, la produzione in giudizio del contratto di negoziazione da parte della banca, non rende validi retroattivamente gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita de quibus, con la conseguente necessità di restituzione della somma impiegata dal cliente e dei titoli alla banca.

Va dunque accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, attinenti a vizio di motivazione relativo alla mancanza di contratto, violazione di legge riguardo alla mancanza di prospetto informativo, vizio di motivazione sulla determinabilità dell'oggetto del contratto, violazione di legge circa le carenze informative da parte della banca, vizio di motivazione in ordine al contenuto dei moduli offerti dalla banca stessa, omessa pronuncia in relazione alla illecita sollecitazione all'investimento, violazione



di legge sugli obblighi informativi specifici, in merito alla inedeguatezza dell'operazione, sulla omessa informazione circa i declassamenti del rating, sulla prova del nesso di causalità tra inadempimenti e danno.

Accolto il primo motivo del ricorso circa la nullità del contratto di negoziazione, dovrà essere restituito dalla banca quanto ad essa corrisposto dai ricorrenti.

Va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.